

REPERTORIO N. 36191

RACCOLTA N. 8279

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
(PRATICA N. MI-07-00090-SOC-DTS)
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno due febbraio duemilasette (2 febbraio 2007).

In Milano, Via Turati n. 29.

Avanti a me **dottor Riccardo GENGHINI, notaio in Cinisello Balsamo**, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono comparsi:

- **Alessandro ROSA**, nato a **Lovere** il giorno **13 marzo 1967**, domiciliato in **Costa Volpino, Via Ruffini n. 9**, codice fiscale **RSOLSN67C13E704I**, che dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni;

- **Silvano CONTESSI**, nato a **Lovere** il giorno **24 giugno 1967**, domiciliato in **Lovere, Via dei Mori n. 20**, codice fiscale **CNTSVN67H24E704X**, che dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Tra i signori **Alessandro ROSA** e **Silvano CONTESSI** è costituita una associazione senza scopo di lucro denominata:

"inform@zienda"

ARTICOLO 2

L'associazione ha sede legale in **Milano, Viale Monza n. 12**.

ARTICOLO 3

L'associazione è regolata dallo statuto, composto di 35 articoli, nel quale, ai sensi dell'articolo 16 del codice civile, sono determinati:

- lo scopo dell'associazione (articolo 2);
- le condizioni di ammissione all'associazione (articolo 7);
- i diritti e gli obblighi degli associati (articoli 9 e 10).

Le parti mi consegnano il testo dello statuto che viene allegato al presente atto sotto la lettera **"A"**.

ARTICOLO 4

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci effettivi;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Il primo Consiglio Direttivo sarà composto come segue:

- **Paolo BENZI**, cittadino italiano, nato a **Piacenza** il giorno **4 ottobre 1976**, domiciliato a **Lodi, Viale Monza n. 103**, codice fiscale **BNZPLA76R04G535A**;
(PRESIDENTE);

- **Alessandro ROSA**, cittadino italiano, nato a **Lovere** il giorno **13 marzo 1967**, domiciliato a **Costa Volpino, Via Ruffini n. 9**, codice fiscale **RSOLSN67C13E704I**;
(CONSIGLIERE);

- **Silvano CONTESSI**, cittadino italiano, nato a **Lovere** il giorno **24 giugno 1967**, domiciliato a **Lovere, Via dei Mori n. 20**, codice fiscale **CNTSVN67H24E704X**;
(CONSIGLIERE)

Il Consiglio Direttivo resterà in carica per 3 (tre) anni dalla data del presente atto.

ARTICOLO 5

Gli esercizi si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2007 (duemilasette).

ARTICOLO 6

L'associazione non ha fondo iniziale di dotazione.

ARTICOLO 7

I componenti autorizzano il Presidente dell'associazione a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'associazione presso le Autorità competenti ed, eventualmente, quelle intese all'acquisto della personalità giuridica, secondo la vigente normativa; agli effetti di cui sopra, il Presidente dell'associazione viene autorizzato ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte le modifiche che fossero richieste dalle competenti Autorità.

ARTICOLO 8

Le spese del presente atto si convengono a carico dell'associazione.

I componenti dispensano me notaio dalla lettura dell'allegato "A".

Del presente atto, scritto da persona di mia fiducia e da me notaio su due facciate di un foglio ho dato alle parti, che lo approvano.

Firmato Alessandro ROSA.

Firmato Silvano CONTESSI.

Firmato Riccardo GENGHINI, Notaio.

Impronta sigillo.

ALLEGATO "A" AL N. 36191/8279 DI REPERTORIO

STATUTO PER L'ASSOCIAZIONE

"inform@zienda"

Parte I : L'Associazione (articoli da 1 a 6)

Art. 1 - Costituzione dell'Associazione.

E' costituita in Milano un'associazione denominata : ' inform@zienda '.
Essa è regolata dal presente Statuto, dal Codice Civile e dalle Vigenti Leggi.
La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Finalità dell'Associazione.

Infor@zienda e' un'associazione no profit che ha come obiettivo di sensibilizzare le piccole e medie imprese locali nei confronti di un nuovo modo di comunicare, di creare e ampliare i propri mercati, di consolidare quelli esistenti e di utilizzare al meglio le risorse che la grande rete mette a disposizione delle aziende, nonché creare cultura internet, trasformare i piccoli e medi imprenditori locali in figure informate sulle reali opportunità che internet offre. chiarire con una serie di canali informativi quanto possa essere efficace investire in questa nuova forma di marketing.

Art. 3 - Scopi morali dell'Associazione.

L'associazione è aperta a tutti coloro che ne condividano gli ideali; si ispira al principio di democraticità e uguaglianza.
L'Associazione non ha finalità politiche.
L'Associazione non ha scopo di lucro.

Art. 4 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione :

- L'Assemblea dei Soci Effettivi
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

Art. 5 - Anno sociale

L'Esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
L'anno sociale coincide con l'anno solare.
Per tutti gli effetti sociali, l'anno iniziato si intende per intero.

Art. 6 - Libri sociali

L'Associazione è facoltativamente tenuta alla conservazione ed all'aggiornamento dei seguenti libri sociali :

- Libro verbali dell'Assemblea del Consiglio Direttivo
- Libro verbali delle Assemblee sociali ordinarie e straordinarie
- Libro soci effettivi

Deve inoltre essere tenuto un elenco col materiale di proprietà dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è il responsabile unico della conservazione.

Tutti i libri sociali devono essere depositati presso la sede sociale, salvo il caso in cui sia necessario da parte del segretario verbalizzante trattenerli presso il proprio domicilio allo scopo di espletare le proprie funzioni.

Ogni socio effettivo ha il diritto di visionare i libri sociali.

Parte II : i soci (articoli da 7 a 12)

Art. 7 - Soci

Possono entrare a far parte dell'Associazione tutti coloro che, presentata richiesta scritta al Consiglio Direttivo, vengono ammessi come soci con le diverse qualifiche così come da statuto..

L'ammissione comporta per il socio effettivo il versamento della quota associativa per l'anno corrente, per il socio onorario il versamento della quota una tantum.

L'elenco degli iscritti è trascritto nel Libro Soci depositato presso la sede sociale.

Il numero dei soci è illimitato.

La qualifica di socio è intrasmissibile a terzi.

Art. 8 - Specifiche sulla qualifica dei soci

I soci si distinguono in :

- Soci Fondatori.
- Soci Effettivi
- Soci Onorari

I soci fondatori sono: Silvano Contessi e Alessandro Rosa.

I soci fondatori convocano la prima assemblea dei soci e istituiscono il Consiglio Direttivo.

I soci effettivi sono coloro che versano la quota associativa annuale e partecipano attivamente all'attività dell'associazione.

I soci onorari sono figure onorifiche, di rappresentanza istituzionale o civile, che hanno versato la quota associativa una tantum.

Ogni socio effettivo o fondatore può segnalare soci meritevoli al Consiglio Direttivo, il quale, a sua volta, li proporrà , se li valuta idonei, all'Assemblea dei soci.

Il voto dell'Assemblea ne ratifica a maggioranza l'approvazione.

Art. 9 - Diritto di voto dei soci

I soci effettivi e i soci fondatori in regola col pagamento della quota associativa sono i soli ad avere diritto di voto.

I soci onorari non hanno diritto di voto e non possono essere rappresentati dai soci Effettivi.

I soci effettivi sono i soli a poter ricevere deleghe e soltanto da altri soci Effettivi in una quantità non superiore ad una.

I soci Onorari sono figure onorifiche, di rappresentanza istituzionale o civile, e non hanno diritto
nè di voto nè di delega.

Art. 10 - Impegni dei Soci

Salvo dimissioni (regolate dall'Art. 12 del presente Statuto) , l'impegno di un Socio effettivo si intende tacitamente rinnovato di anno in anno.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, l'Assemblea dei soci dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

Art. 11 - Controversie tra i soci

Ogni controversia tra i soci sarà demandata al Consiglio Direttivo che deve nominare una apposita Commissione Disciplinare.

Al fine di evitare continui ricorsi riguardanti la controversia, le decisioni della Commissione Disciplinare sono inappellabili.

Art. 12 - Decadenza dei Soci

Si decade dalla qualifica di socio per :

- Dimissioni –

Le dimissioni volontarie devono essere presentate al Consiglio Direttivo entro il 30 novembre dell'anno corrente.

Queste non esonerano il socio nei confronti degli impegni precedentemente presi nei confronti dell'Associazione fino al momento della presentazione delle stesse.

- Morosità –

Mancanza ingiustificata del pagamento di una annualità di contributi associativi, senza pregiudizio per l'esazione di eventuali arretrati.

- Espulsione –

Deliberata dal Consiglio Direttivo con la totalità dei voti a seguito di comportamenti non conformi allo Statuto o al Regolamento Interno. La decisione del consiglio direttivo è inappellabile.

Parte III : le assemblee (articoli da 13 a 20)

Art. 13 - Assemblea dei Soci effettivi

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione e può essere Ordinaria o Straordinaria.

E' costituita da tutti i soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea .

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata all'occorrenza, e si occupa di deliberare su temi di Straordinaria Amministrazione, come la modifica del presente statuto e lo scioglimento dell'Associazione stessa.

Le assemblee sono valide, in prima convocazione, se presenti la metà più uno dei soci effettivi.

In seconda convocazione, invece sono valide qualunque sia il numero dei soci effettivi presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 2 ore.

Art. 14 - Modalità di Convocazione

Le Assemblee Ordinarie devono essere convocate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo e devono riportare il Luogo di convocazione, la data, l'ora e l'Ordine del Giorno.

Le Assemblee Straordinarie possono essere convocate, oltre che dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, anche su richiesta scritta e firmata di un quinto dei soci effettivi in regola col pagamento della quota associativa.

Entrambe sono convocate effettuando una comunicazione per iscritto ai Soci almeno 15 gg. prima tramite Raccomandata A.R. oppure tramite Raccomandata a mano oppure tramite posta elettronica.

Se la comunicazione avviene a mezzo Raccomandata a mano è necessaria una ricevuta firmata da parte del socio.

L'avviso di convocazione deve essere affisso nella Sede sociale almeno 15 gg. prima della data di convocazione e deve riportare l'Ordine del Giorno.

Art. 15 - Coordinamento dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci deve nominare un Presidente di Assemblea ed un Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di coordinare tutte le fasi di svolgimento della stessa.

Compito del Segretario dell'Assemblea è quello di redigere il verbale della stessa.

Art. 16 - Assemblea Ordinaria Annuale

Entro il 31 Marzo di ogni anno deve essere convocata un'Assemblea Ordinaria.

Essa deve essere convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Tale convocazione, all'Ordine del Giorno deve comprendere :

- l'approvazione del Bilancio dell'Associazione
- valutazione sull'operato del Consiglio Direttivo
- eventuali rinnovi o conferme di cariche sociali
- eventuali argomenti che il Consiglio Direttivo deve comunicare ai soci

Art. 17 - Compiti dell'Assemblea Ordinaria dei Soci effettivi

- Stimolare attività in seno all'Associazione
- Formulare proposte per la gestione dell'attività esistente nell'Associazione
- Proporre modifiche al presente Statuto
- Approvazione del regolamento interno
- Approvazione dei progetti da svolgersi durante l'anno sociale

Art. 18 - Compiti dell'Assemblea Straordinaria dei Soci Effettivi

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 19 - Modalità di voto

- Tutti i voti hanno ugual valore in Assemblea.
- Ogni votazione deve avvenire in un'unica sessione.
- Ogni socio effettivo ha diritto ad un voto.
- Sono ammesse deleghe.
- Ogni socio può ricevere una sola delega .
- Non è ammesso il voto per posta.

Art. 20 - Delibere

Le votazioni avvengono, ad insindacabile decisione del Presidente dell'Assemblea, in una delle seguenti tre modalità :

- Alzata di mano
- Appello nominale
- Voto segreto

Su richiesta della maggioranza assoluta dei votanti presenti in aula (50 % + 1), il Presidente dell'Assemblea deve accordare il voto segreto.

Ogni votazione concernente persone deve avvenire tramite voto segreto.

Parte IV : il Consiglio Direttivo e il Presidente (articoli da 21 a 25)

Art. 21 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è costituito da 3 membri.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Tutte le cariche sono conferite a titolo gratuito.

E' ammessa , all'interno del Consiglio stesso, la destituzione delle cariche assegnate, con i 2/3 dei voti.

Può essere destituito dall'Assemblea dei Soci effettivi con i 9/10 (nove decimi) di voti a favore.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

In caso di mancanza di un consigliere per :

- Decesso
- Dimissioni
- Decadenza

nel Consiglio Direttivo subentrerà il primo dei non eletti nel corso dell'Assemblea di Soci.

In caso di nuove indisponibilità tale meccanismo si ripete con i non eletti successivi.

Se non vi fossero soci non eletti, in questo caso il Consiglio Direttivo provvede ad integrarsi nel numero legale attraverso la cooptazione di un socio.

Ogni consigliere subentrato successivamente conclude il proprio incarico con gli altri consiglieri al termine del triennio di durata del mandato.

Art. 22 - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, per lo svolgimento dell'attività propria dell'associazione stessa e per il raggiungimento dei fini statutari.

Al Consiglio Direttivo sono demandati tutti i poteri non riservati in modo tassativo all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di delegare al Presidente o ad uno dei consiglieri tutte o parte delle attribuzioni che gli competono, ma solo per lo svolgimento di specifiche mansioni.

Il Consiglio Direttivo può nominare Procuratori anche persone non appartenenti all'Associazione

per svolgere determinati atti o categorie di atti.

Art. 23 - Delibere del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta ogni 6 mesi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei consiglieri.

Le delibere sono votate a maggioranza assoluta, in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Art. 24 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha questi compiti :

- Eleggere tra i propri membri il Presidente dell'Associazione
- Eleggere i vice presidenti esecutivi.
- Proporre ed elaborare, organizzare e rendere operativi i progetti dell'Associazione
- Stabilire l'importo delle Quote associative
- Redigere, se necessario, il Regolamento dell'Associazione
- Convocare le Assemblee (Ordinarie e Straordinarie)
- Conservare ed aggiornare i libri sociali
- Eleggere tra i propri membri il Tesoriere dell'Associazione se ritenuto necessario.
- Nominare, se ritenuto necessario e non necessariamente tra i propri membri, il Segretario dell'Associazione, definendone però le mansioni.
- Nominare l'eventuale Commissione Disciplinare (regolata dall'art 35 del presente Statuto)

Art. 25 - Funzioni del Presidente e dei vicepresidenti esecutivi

Il Presidente è una qualifica onoraria impersonata da chi si è particolarmente distinto nell'ambito della diffusione della cultura.

I Vice Presidenti, in forma congiunta, rappresentano legalmente l'Associazione "Informazienda" sia di fronte a terzi che in giudizio.

I Vice-Presidenti sono autorizzati a riscuotere qualsiasi somma dovuta all'Associazione ed a rilasciare quietanze valide e liberatorie, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; possono aprire e chiudere conti correnti bancari e postali.

I Vice presidenti, nell'ambito dei loro poteri, hanno facoltà decisionale sull'ordinaria amministrazione.

Per la straordinaria amministrazione operano su delega del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può operare autonomamente in caso di necessità, dandone successiva comunicazione al Consiglio Direttivo per la ratifica.

In caso di assenza, di impedimento o vacanza dei Vice Presidenti le loro funzioni sono demandate a uno o più soci effettivi congiuntamente indicati preventivamente dal consiglio direttivo.

Parte V : l'amministrazione economica (articoli da 26 a 30)

Art. 26 - Quota Associativa

L'importo della Quote Associative è deliberato di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
Ogni socio effettivo, con l'atto di iscrizione o rinnovo , si impegna a pagare la relativa Quota Associativa.
All'atto del versamento della Quota Associativa deve essere rilasciata una ricevuta al socio.
L'anno iniziato si intende per intero.
La quota associativa è intrasmissibile a terzi.

Art. 27 - Forme di finanziamento dell'Associazione

Il finanziamento dell'Associazione avviene mediante le Quote Sociali deliberate dal Consiglio Direttivo; inoltre possono essere ricevuti Contributi Volontari provenienti da :

- Persone fisiche e giuridiche
- Enti e Società
- Istituzioni Pubbliche o Private, italiane o straniere.

All'atto del versamento del Contributo Volontario deve essere rilasciata una ricevuta .
L'Assemblea dei soci delibera sull'utilizzo di queste risorse in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 28 - Beni dell'Associazione

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili
- contributi
- donazioni e lasciti

Art. 29 - Utili e avanzi di gestione

Viene fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve di capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 30 - Rimborsi spese ai soci

Tutti i soci hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nel corso dell'attività svolta per conto dell'Associazione previa presentazione della nota spese debitamente compilata e firmata.

Parte VI : parte integrativa (articoli da 31 a 35)

Art. 31 - Gestione dei progetti dell'Associazione

I progetti da svolgersi durante l'anno vengono presentati all'Assemblea su iniziativa del Consiglio Direttivo oppure per iniziativa di almeno tre soci.

Ogni progetto deve essere redatto in forma scritta e deve:

- ispirarsi alle finalità dell'associazione
- indicare gli obiettivi che si vogliono perseguire
- comprendere uno studio di fattibilità
- stabilire le risorse umane e materiali da impiegare per attuarlo

Il Consiglio Direttivo si riserva in modo inappellabile sulla bontà del progetto e decide l'assegnazione degli stessi ad un responsabile e verifica la corrispondenza dello stesso agli obiettivi e alle specifiche indicati.

Art. 32 - La Commissione Disciplinare

La Commissione, costituita da 3 membri, è nominata dal Consiglio Direttivo ed è preposta a dirimere questioni e controversie tra soci effettivi. (regolata dall'art. 11 del presente Statuto)
Decide, anch'essa insindacabilmente, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.

Art. 33 - Modifiche allo Statuto

Gli Organi dell'Associazione possono proporre modifiche allo Statuto.

L'Assemblea Ordinaria non può ratificare modifiche statutarie.

Per l'entrata in vigore delle modifiche deve essere convocata l'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria ratifica le modifiche proposte con il voto a maggioranza dei 9/10 (nove decimi) dei Soci effettivi presenti.

Art. 34 - Scioglimento dell'Associazione

L'eventuale scioglimento dell'Associazione deve essere approvato a termini di legge.

La cessazione di attività dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, alla quale partecipino almeno 2/3 (due terzi) dei soci, e sia ratificata con il voto favorevole di almeno i 9/10 (nove decimi) dei presenti, che ne decreta la cessazione ed il conseguente scioglimento.

L'Assemblea devolgerà il patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe, ad Enti o Istituti che abbiano scopi affini, a fini di pubblica utilità o a scopo benefico, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 35 - Note ulteriori

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le disposizioni di Legge sulle Associazioni ed in specie quelle riportate dal Titolo II del I° Libro del Codice Civile.

Firmato Alessandro ROSA.

Firmato Silvano CONTESSI.

Firmato Riccardo GENGHINI, Notaio.

Impronta sigillo.